



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

Il Dirigente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. **Uscita del 16/07/2019**

Numero: **0057591**

Ufficio: **SG - UVOT Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza**

Al Presidente della Biblioteca e Pinacoteca
Camillo d'Errico

al Consiglio di Amministrazione della
Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico

pinacotecacamilloederrico@pec.basilicatanet.it

Procedimento UVOT/1391/2017 *(da citare nella corrispondenza)*

Oggetto: comunicazione di conclusione del procedimento

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si comunica che il Consiglio dell'Anac, in sede di adunanza 13 marzo 2019, a seguito di parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha deliberato che la Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico non rientra tra i soggetti a cui si applica il d.lgs. n. 33/2013.

Alla luce di quanto sopra, si comunica la conclusione del procedimento UVOT/1391/2017 con l'archiviazione della segnalazione prot. Anac n. 176438 del 29 novembre 2016.

Distinti saluti

Il dirigente
Tiziana Mongante



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 12/07/2019

Numero: 0056750

Ufficio: SG - UVOT Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza

Procedimento UVOT/1391/2017/PP *(da citare nella corrispondenza)*

Oggetto: comunicazione di conclusione del procedimento.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si informa che in sede di adunanza 12 giugno 2019 il Consiglio di questa Autorità ha deliberato di archiviare la segnalazione di cui alla nota prot. Anac n. 176438 del 29 novembre 2016 e successive integrazioni, sulla scorta del parere acquisito dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 33/2013 alla Pinacoteca e Biblioteca Camillo d'Errico con sede in Palazzo San Gervasio (PZ).

Sulla questione si precisa che l'Avvocatura ha innanzitutto escluso la natura di ente pubblico della Pinacoteca, visto che è stata istituita per volontà del suo fondatore e mediante una dotazione finanziaria iniziale costituita esclusivamente dal lascito del Cav. D'Errico.

A ciò si aggiunga che né la legge n. 1082 del 13 luglio 1939 né il suo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 1588 del 2 ottobre 1940) qualificano la Pinacoteca come "ente pubblico" ovvero le attribuiscono poteri autoritativi. Inoltre, i poteri di destinazione e disposizione dell'allora Ministero dell'educazione nazionale non potevano spingersi sino ad incidere sul patrimonio artistico della Pinacoteca e dovevano comunque essere esercitati nell'interesse, anche economico, dell'ente. Da questa assenza di strumentalità della Pinacoteca rispetto all'attività imputabile alla pubblica amministrazione deve dunque ricavarci la natura privata della stessa.

Inoltre, sottolinea l'Avvocatura, solo due su cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Pinacoteca possono dirsi discrezionalmente nominati senza limitazione alcuna da parte della pubblica amministrazione.

«Da un lato, infatti, il sindaco di Palazzo San Gervasio siede nel consiglio di amministrazione ratione officii e può essere considerato come rappresentante della popolazione comunale anche in virtù della sua elezione diretta da parte del corpo elettorale; dall'altro uno dei due componenti designati dal Consiglio comunale... deve essere scelto necessariamente fra i successori del fondatore, con conseguente limitazione del potere di designazione da parte del Consiglio; infine quattro dei cinque membri del consiglio di amministrazione scelgono il Conservatore della Pinacoteca, sicché il Conservatore è emanazione del consiglio di amministrazione della Pinacoteca e non del Consiglio comunale di Palazzo San Gervasio».

*Autorità Nazionale Anticorruzione**Il Presidente*

Esclusa la natura di ente pubblico della Pinacoteca, l'Avvocatura ha esaminato la questione della sua riconducibilità tra gli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013.

Sul punto l'Avvocatura ha escluso che si possa applicare il comma 3 della norma, visto che, come si è detto, *«non risulta dal decreto istitutivo della Pinacoteca che alla stessa siano state riconosciute funzioni amministrative ovvero che la stessa svolga attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione pubblica o di gestione dei pubblici servizi»*.

Inoltre, nel pare si esclude altresì che la Pinacoteca rientri fra i soggetti di diritto privato in controllo pubblico di cui al comma 2 lettera c) della norma suddetta.

Il motivo è che l'Avvocatura non ravvisa in capo all'ente né il requisito della designazione della totalità dei titolari dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni (per i motivi esposti in precedenza) né il requisito del bilancio superiore ai 500 mila euro.

Su quest'ultimo punto nel parere è precisato che *«perché possa essere integrato il presupposto richiesto dalla disposizione occorra che il valore superiore ad Euro 500.000 dello stato patrimoniale sia la conseguenza della dotazione di risorse pubbliche»*, mentre nel caso di specie il patrimonio della Pinacoteca è rappresentato dal lascito del fondatore ed è dunque di natura totalmente privata.

«Una diversa interpretazione porterebbe ad estendere l'ambito di applicazione del decreto legislativo trasparenza ...oltre il limite voluto dal legislatore delegante...In altri termini, i principi di trasparenza e di pubblicità trovano il loro campo elettivo di applicazione fino all'ultimo spazio occupato dall'azione dell'amministrazione attraverso l'esercizio delle proprie funzioni o attraverso la destinazione di risorse pubbliche di rilevante entità...ma non hanno giustificazione e arretrano laddove si tratti di attività di natura privata o di destinazione di patrimoni privati; ciò nel fondamentale rispetto dell'art. 41 della Costituzione che assicura la libertà dell'iniziativa economica privata e con essa l'assenza di controllo pubblico che non sia giustificato dalla concorrenza dell'equivalente principio del buona andamento dell'Amministrazione previsto dall'articolo 97 della Costituzione».

In conclusione, Il Consiglio dell'Anac, in linea con il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto che la Pinacoteca e Biblioteca Camillo d'Errico non rientri tra i soggetti a cui è applicabile il d.lgs. n. 33/2013.

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica la conclusione del procedimento in questione con l'archiviazione della segnalazione in premessa indicata e successive integrazioni.

Raffaele Cantone